



COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **20:30** e seguenti nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettere d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **ORO GIOVANNI ALESSIO** – SINDACO – e l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO**;

Eseguito l'appello risulta quanto segue:

	Presente/Assente
ORO GIOVANNI ALESSIO	P
MARCOLONGO ROBERTA	P
ORO ANDREA	P
CHIOMENTO CLAUDIO	P
PATERNO CHIARA	P
CAPPELLARI DENIS	P
CESCHI FABIO	P
STONA FABIO	P
ORO IVANO	P
LUNARDI CARLO	P
MENEGATTI LUIGI	P
GHELLER SANTINO	P
ALBERTI GIACOMINO	A

Presenti 12 - Assenti 1

OGGETTO:

MODIFICA DELL'ART. 2 DEL DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI, APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 22 DEL 02.10.2002

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 2 DEL DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI, APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 22 DEL 02.10.2002

Propone l'Assessore al Patrimonio Chiomento Claudio, relazionando quanto segue.

PREMESSO che l'art. 25 della L.R. 13.09.1978, n. 52 stabilisce che i pascoli montani di proprietà dei Comuni ed Enti pubblici devono essere gestiti in conformità di un disciplinare tecnico economico il cui schema viene approvato dalla Giunta Regionale;

CONSIDERATO che con L.R. 13.04.2001, n. 11 la Regione Veneto ha attribuito alle Comunità Montane una serie di funzioni, tra le quali la consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei Comuni e degli Enti Pubblici, da effettuarsi sulla base di uno specifico disciplinare redatto dalle medesime;

DATO ATTO

che, in applicazione alle disposizioni contenute nelle Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite nel settore primario in ordine all'art. 10, comma 8, della L.R. 11/2001 e approvate con D.G.R. n. 3125 in data 16.11.2001, la Comunità Montana ha provveduto a redigere il disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli montani;

che il medesimo disciplinare è stato approvato con deliberazione n. 33 in data 26.04.2002 e inviato agli Enti pubblici dell'Altopiano per la presa d'atto;

che anche il Comune di Foza, in quanto proprietario di malghe, ha provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 02.10.2002 ad adottare il disciplinare, ottemperando in tal modo alle prescrizioni di legge;

ATTESO che da più parti è emersa la necessità di modificare l'art. 2 del suddetto disciplinare e più precisamente nella parte riguardante la metodologia di calcolo del prezzo del latte, e ciò al fine di renderlo più aderente all'economia locale di settore;

CONSIDERATO che la modifica da apportare è stata discussa e approfondita nel corso di vari incontri con la Comunità Montana e gli Assessori dei Comuni dell'Altopiano;

VALUTATO che, alla fine, tutti i rappresentanti dei Comuni hanno concordato la riformulazione dell'art. 2 nel modo seguente:

“Il prezzo del latte è dato dalla media ponderata dei dividendi praticati nell'anno precedente a quello di riferimento dai Caseifici e/o Organismi cooperativi ai quali viene conferito il latte delle aziende agricole dell'Altopiano, ivi comprese le malghe di proprietà pubblica. I dividendi dei Caseifici e/o Organismi cooperativi, nonché i quantitativi di latte raccolti nelle aziende agricole e nelle malghe pubbliche dell'Altopiano, saranno richiesti agli organismi cooperativi dalla Comunità Montana.”

La medesima comunicherà, con la massima sollecitudine possibile, il prezzo del latte così calcolato agli Enti pubblici dell'Altopiano”.

RITENUTO di modificare l'articolo 2, comma 4, del vigente disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli montani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 02.10.2002 nel modo sopra riportato;

RILEVATO che, per i contratti in essere, il prezzo del latte continuerà ad essere determinato dalla *“media aritmetica dei dividendi dei caseifici cooperativi dell'Altopiano riferiti alla stagione monticatoria precedente a quella di riferimento”*, fatta salva diversa volontà tra le parti;

PROPONE

- 1) di prendere atto della deliberazione n. 24 in data 03.03.2010, con la quale la Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ha modificato l'art. 2, ultimo comma, del Disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli montani;
- 2) di modificare conseguentemente l'articolo 2, comma 4, del vigente Disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli montani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 02.10.2002, come di seguito riportato:

Testo vigente

“4. Il valore del latte è dato dalla media aritmetica dei dividendi dei caseifici cooperativi dell'Altopiano riferiti alla stagione monticatoria dell'anno precedente. Il valore sarà comunicato ai Comuni dalla Comunità Montana”,

Testo modificato

“Il prezzo del latte è dato dalla media ponderata dei dividendi praticati nell'anno precedente a quello di riferimento dai Caseifici e/o Organismi cooperativi ai quali viene conferito il latte delle aziende agricole dell'Altopiano, ivi comprese le malghe di proprietà pubblica.

I dividendi dei Caseifici e/o Organismi cooperativi, nonché i quantitativi di latte raccolti nelle aziende agricole e nelle malghe pubbliche dell'Altopiano, saranno richiesti agli organismi cooperativi dalla Comunità Montana.

La medesima comunicherà, con la massima sollecitudine possibile, il prezzo del latte così calcolato agli Enti pubblici dell'Altopiano”.

- 3) di dare atto che la presente modifica troverà applicazione nei contratti che saranno stipulati in data successiva alla sua approvazione;
- 4) di stabilire che, nell'ipotesi di mancata disponibilità del prezzo del latte in concomitanza dell'emissione della prima rata di pagamento del canone di concessione, sarà applicato il valore del latte dell'anno precedente, salvo applicare poi il relativo conguaglio in occasione dell'emissione della rata finale;

- 5) di dare atto che, per i contratti in essere, il prezzo del latte continuerà ad essere determinato dalla “*media aritmetica dei dividendi dei caseifici cooperativi dell’Altopiano riferiti alla stagione monticatoria precedente a quella di riferimento*”, fatta salva diversa volontà tra le parti.

Foza, lì 16-07-2010

L’Assessore al Patrimonio
f.to Chiomento Claudio

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, reso dall'Assessore delegato – Responsabile del Servizio Patrimonio giusta D.G.C. n. 74 del 16.10.2009:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 16-07-2010

L'Assessore delegato –
Responsabile del Servizio Patrimonio
f.to Chiomento Claudio

I lavori del Consiglio Comunale proseguono con l'esame del decimo punto iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Modifica dell'art. 2 del Disciplinare Tecnico-Economico per l'utilizzo dei pascoli montani, approvato con propria deliberazione n. 22 del 02.10.2002".

L'Assessore al Patrimonio Chiomento Claudio relaziona sulla proposta di deliberazione in esame. La proposta mira a ridefinire la norma sulla rideterminazione del prezzo del latte, determinato non più in base alla media aritmetica dei caseifici cooperativi dell'Altopiano riferiti alla stagione monticatoria dell'anno precedente, bensì in base alla media ponderata dei dividendi praticati nell'anno precedente a quello di riferimento dai Caseifici e/o Organismi cooperativi ai quali viene conferito il latte delle aziende agricole dell'Altopiano, ivi comprese le malghe di proprietà pubblica. Il criterio della media ponderata farà riferimento ai differenti pesi specifici dei vari Consorzi, in ragione dei rispettivi quantitativi di latte conferiti. La modifica è stata condivisa e concordata tra gli Assessori al Patrimonio dei Comuni dell'Altopiano e viene incontro alle esigenze degli agricoltori. La modifica si applica ai nuovi contratti.

Il Sindaco cede la parola ai consiglieri comunali per la formulazione di interventi.

Interviene il consigliere Menegatti Luigi, per chiedere come impatti la riformulazione della norma nelle entrate comunali da fitti di malghe.

L'Assessore Chiomento Claudio precisa che l'incidenza non è particolarmente significativa.

Non constando ulteriori interventi, il Sindaco apre la votazione.

La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

presenti n. 12;

favorevoli n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di prendere atto della deliberazione n. 24 in data 03.03.2010, con la quale la Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ha modificato l'art. 2, ultimo comma, del Disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli montani;
- 2) di modificare conseguentemente l'articolo 2, comma 4, del vigente Disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli montani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 02.10.2002, come di seguito riportato:

Testo vigente

“4. Il valore del latte è dato dalla media aritmetica dei dividendi dei caseifici cooperativi dell’Altopiano riferiti alla stagione monticatoria dell’anno precedente. Il valore sarà comunicato ai Comuni dalla Comunità Montana”,

Testo modificato

“Il prezzo del latte è dato dalla media ponderata dei dividendi praticati nell’anno precedente a quello di riferimento dai Caseifici e/o Organismi cooperativi ai quali viene conferito il latte delle aziende agricole dell’Altopiano, ivi comprese le malghe di proprietà pubblica.

I dividendi dei Caseifici e/o Organismi cooperativi, nonché i quantitativi di latte raccolti nelle aziende agricole e nelle malghe pubbliche dell’Altopiano, saranno richiesti agli organismi cooperativi dalla Comunità Montana.

La medesima comunicherà, con la massima sollecitudine possibile, il prezzo del latte così calcolato agli Enti pubblici dell’Altopiano”.

- 3) di dare atto che la presente modifica troverà applicazione nei contratti che saranno stipulati in data successiva alla sua approvazione;
- 4) di stabilire che, nell'ipotesi di mancata disponibilità del prezzo del latte in concomitanza dell'emissione della prima rata di pagamento del canone di concessione, sarà applicato il valore del latte dell'anno precedente, salvo applicare poi il relativo conguaglio in occasione dell'emissione della rata finale;

- 5) di dare atto che, per i contratti in essere, il prezzo del latte continuerà ad essere determinato dalla “*media aritmetica dei dividendi dei caseifici cooperativi dell’Altopiano riferiti alla stagione monticatoria precedente a quella di riferimento*”, fatta salva diversa volontà tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

IL SINDACO
f.to ORO GIOVANNI ALESSIO

SOGGETTA A:
 pubblicazione all'albo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 41. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa
 Economico - Finanziaria
 Tecnico – Manutentiva

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. **208**. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal **11.08.2010**.

Il Messo Comunale
f.to Turata Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

L 06.09.2010

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO
f.to Borsato dott. Gianandrea